



Comune di Pavarolo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 011/940.80.01

Pavarolo, 05 marzo 2026

ORDINANZA N. 02/2026

OGGETTO: istituzione temporanea di senso unico alternato all'altezza di Via Roma n. 18 per lavori di sostituzione grondaia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- Vista la comunicazione pervenuta il 27.02.2026, ns. rif. 884, da parte del Sig. Lobascio Rocco , titolare della Ditta F.lli Lobascio Rocco e Angelo snc, riguardante l'intervento di sostituzione grondaia in Via Roma 18;
- Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- Visto l'art. 7 del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
- visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- visto il D.Lvo 267/2000;
- visto lo statuto comunale;
- ritenuto opportuno provvedere in merito;

ORDINA

L' istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da movieri in Via Roma, all'altezza del n. 18 nel giorno:

MARTEDI' 10 MARZO 2026

dalle ore 8.30 fino alle ore 17.00

per lavori di sostituzione grondaia presso il fabbricato di Via Roma 18.

La Ditta F.lli Lobascio Rocco e Angelo snc , esecutrice dei lavori, dovrà collocare l'opportuna segnaletica a norma di legge.

Inoltre avrà facoltà di anticipare la rimozione della cartellonistica provvisoria non appena i lavori saranno ultimati , liberando la strada in deroga alla presente ordinanza, purché in totale sicurezza per la circolazione stradale.

In caso di maltempo, ovvero con condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità, le attività dovranno essere immediatamente sospese, con conseguente rimozione di qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la

rimozione della segnaletica non costituiscano pericolo più grave, per i lavoratori e per l'utenza stradale.

I soggetti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la pulizia del manto stradale ed il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale, eventualmente rimossa od oscurata; oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35- 36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Pavarolo da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico, da parte della ditta esecutrice delle opere, mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992, e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pavarolo per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE CHE

- nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti normative in materia;

INFORMA

- la Ditta esecutrice dei lavori è la Ditta F.lli Lobascio Rocco e Angelo snc;
- In relazione al disposto dell'art.37- comma 3 del D.Lgs. 285/1992, nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, emanato con D.P.R. N.495 del 1992 e successive modifiche e integrazioni;
- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto, ovvero nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. per il Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

DISPONE CHE:

- la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva e che copia della stessa venga trasmessa alla:

- Stazione Carabinieri di Chieri
- Croce Rossa Italiana
- Ai Vigili del Fuoco
- Alla ditta esecutrice dei lavori.;

Le Forze dell'Ordine ed i soggetti previsti dall'art. 12 C.d.s., vengano incaricati circa la vigilanza di quanto disposto dalla presente ordinanza.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
Fasano Arch. Luca Maria
F.to digitalmente**